



22 Marzo 2012

Commissario ENEA
Ing. Giovanni Lelli

Direttore U.C.P. ENEA
Avv. Fabio Vecchi

Oggetto: Richiesta rinnovo in deroga dei contratti a tempo determinato

Com'è noto, l'art. 24 del CCNL 2006-09 del personale non dirigente del Comparto delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione, tra cui rientra l'ENEA, consente di superare il limite temporale dei tre anni di durata (se in regime di proroga), dei contratti a tempo determinato regolati dalla lg. 368/01, consentendo di arrivare fino ad un massimo di 5 anni a condizione che nel contratto sia prevista la verifica annuale dell'effettiva presenza delle risorse necessarie per la copertura della retribuzione.

Il Dipartimento della Funzione Pubblica con la recente nota allegata, invita all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), ha indicato come possibile il rinnovo dei contratti a tempo determinato anche in deroga ai cinque anni precisando che: *“ Rimane in capo all'amministrazione, nell'esercizio della propria discrezionalità e dei poteri gestionali, il compito di valutare, anche in funzione del proprio fabbisogno organizzativo, eventuale sussistenza delle ragioni oggettive da dover addurre quale presupposto necessario per ricorrere alla procedura di deroga, fermo restando, in sede di eventuale sottoscrizione dell'accordo, il ruolo delle OO.SS. circa la sostenibilità della flessibilità da parte dei lavoratori”*.

Nelle more del decreto che autorizzi l'immissione in ruolo di personale a tempo indeterminato a fronte delle risorse di cui al turn over 2009 e 2010 ed in considerazione delle limitate possibilità di assumere a tempo indeterminato per gli anni seguenti, **la scrivente Organizzazione Sindacale chiede di procedere al rinnovo di tutti i contratti a tempo determinato in scadenza nel 2012 e 2013 con la motivazione inconfutabile che il personale titolare dei contratti citati è impegnato con ruoli tecnici, amministrativi e di ricerca, in attività di ricerca, in attività progettuali ed in attività di supporto che non possono subire interruzioni e/o rallentamenti, ragioni appunto “oggettive al superamento del vincolo temporale del contratto in essere”**.

Si chiede che i contratti rispondano alle modalità ed alla durata di cui al succitato art. 24 del CCNL vigente.

Fiduciosi in un sollecito riscontro inviamo i migliori saluti.

UIL RUA
Marcello Iacovelli